



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 28/2013 C.P.

7/2014

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr.A.GIULIANI  
Dr.A.MANTOVANI  
Dr.M.ATTANASIO

PRESIDENTE  
GIUDICE  
GIUDICE rel.

In data 19 marzo 2014 [redacted] S.r.l. ha presentato domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 1°, I. fall.

Il concordato proposto da [redacted] è un concordato con cessione dei beni, rappresentati da immobili (terreni), mobili, attrezzature, impianti e macchinari, rimanenze di magazzino (veicoli), crediti e disponibilità liquide; tanto, per un ammontare indicato in complessivi € 7.264.085,00, ed a fronte di un passivo di complessivi € 16.340.621,00 (di cui € 2.657.855,00 di crediti in prededuzione, € 1.842.988,00 di crediti privilegiati, ed il residuo di crediti chirografari). La proposta prospetta pertanto il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati, ed un pagamento dei chirografari per una percentuale indicata, in maniera non vincolante, nella misura del 23,34%, con previsione di ultimazione dell'esecuzione nel termine di due anni.

In particolare, fra i crediti in prededuzione la debitrice considera quelli "relativi a oneri/prestazioni di origine chirografa ma che hanno acquistato la natura di prededuzione in quanto sorti per competenza nell'arco temporale del concordato in bianco". La presente domanda di concordato "pieno" è stata infatti preceduta dal deposito di una domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6°, I. fall., dichiarata improcedibile da questo Tribunale a seguito di rinuncia della società. Poiché, pertanto, alla domanda di concordato con riserva non ha fatto seguito il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161°, commi 2° e 3° I. fall., nel termine all'uopo assegnato alla debitrice, la fattispecie in esame parrebbe integrare l'ipotesi prevista dall'art. 11, comma 3 quater, della l. 23 febbraio 2014, n. 9 (di conversione del cd. decreto destinazione Italia), a mente del quale "La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione op in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia



aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma".

Al riguardo va innanzi tutto osservato che l'art. 161, comma 6°, l. fall., pur richiamato nella disposizione, non è però l'oggetto della interpretazione autentica in essa prevista; la norma autenticamente interpretata è, invece, l'art. 111, comma 2°, l. fall., e delle tre categorie di crediti prededucibili in essa contemplati – crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e crediti sorti in occasione ovvero in funzione di una procedura concorsuale –, essa considera soltanto gli ultimi due e non i primi.

Orbene, la prededuzione prevista dall'art. 161, comma 6°, l. fall., è riconducibile per l'appunto, alla prima di queste categorie. In questo senso depone, in primo luogo, la lettera della norma, che, a differenza di altre, recenti, disposizioni (cfr. gli artt. 12, comma 5°, 13, comma 4 bis, e 14 duodecies, comma 2°, della l. n. 3/2012), non parla di crediti sorti in occasione od in funzione della procedura, bensì, semplicemente, di crediti "sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore ... prededucibili ai sensi dell'articolo 111". Ad analoghe conclusioni conduce la considerazione della ratio sottesa alla previsione normativa, la anticipata emersione della crisi che il nuovo istituto comporta – stante la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese – renderebbe gli *stakeholders* difficilmente disponibili alla prosecuzione o instaurazione di nuovi rapporti con l'impresa in crisi, e si ripercuoterebbe pertanto negativamente sulla possibilità di coltivare tentativi di soluzione della stessa mediante gli strumenti del concordato o dell'accordo di ristrutturazione in continuità, ovvero anche di quelle forme di esercizio dell'attività di impresa finalizzate a preservare, in ottica liquidatoria, i valori aziendali, ove a tali soggetti non fosse garantita la prededuzione. In chiave sistematica va poi osservato che questi stessi crediti non sono suscettibili di revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3°, lett. e): tale disposizione, non a caso "addizionata" da quello stesso art. 33 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 134/2012, che ha introdotto l'istituto del concordato con riserva, esclude infatti da revocatoria "gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161", esenzione legata al semplice fatto che si tratti di "atti legalmente compiuti" – e, quindi, per quel che qui interessa, di atti di ordinaria amministrazione ovvero di atti di straordinaria amministrazione debitamente autorizzati dal tribunale –, senza alcuna verifica di tipo "funzionale" – com'è invece per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in esecuzione di un piano di risanamento, ovvero per i pagamenti diretti ad ottenere prestazioni di servizi strumentali all'accesso ad una procedura concorsuale. Una diversa interpretazione renderebbe oltre tutto il debitore irragionevolmente "arbitro" della sorte dei crediti in parola: chè, non solo essi sarebbero o meno prededucibili a seconda che il debitore abbia oppure no provveduto al deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione nel termine che gli era stato assegnato, ma, a seconda che egli abbia o meno ritenuto di provvedere al pagamento nel corso del preconcordato, tali creditori resterebbero integralmente soddisfatti ovvero soggetti, se chirografi, alla falcidia concordataria.

Non ravvisandosi pertanto, per il profilo sin qui esaminato, aspetti di inammissibilità della proposta, ed essendo la documentazione prodotta completa e regolare, la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

Tenuto infine conto delle spese necessarie fino all'omologa, il fondo spese può essere determinato nell'importo di € 70.000,00.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della ditta [redacted]  
S.r.l.

Nomina Giudice delegato la dott.ssa Monica ATTANASIO  
e Commissario Giudiziale il dott. [redacted]

ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del 13 giugno 2014, h. 12, con  
termine sino al 2 maggio 2014 per la comunicazione ai creditori, a cura del Com-  
missario Giudiziale, dell'avviso contenente la data di convocazione dei creditori,  
del ricorso e del piano depositati dal debitore in data 14 dicembre 2013,  
dell'integrazione in data 9 gennaio 2014 e del presente decreto;  
stabilisce che la ricorrente versi, entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione del  
presente provvedimento la somma di € 70.000,00, quale fondo spese per la proce-  
dura.

Trento, li 10 aprile 2014

IL GIUDICE REL.  
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE  
Dr. Aldo Giuliani

IL FUNZIONARIO  
Dr. Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il 17 APR 2014

IL FUNZIONARIO  
Dr. Susi Herzog

Fallimenti e

SOCAL.it

